

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1957 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo (*)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (2) («l'ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) L'articolo 31 e l'allegato IV dell'ASA stabiliscono il regime applicabile alle importazioni nell'Unione di pesce e di prodotti della pesca. A norma di tali disposizioni, le importazioni nell'Unione di trote e carpe originarie del Kosovo nei limiti di determinati contingenti tariffari devono beneficiare di esenzioni dai dazi doganali.
- (3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'ASA relative al pesce e ai prodotti della pesca è necessario aprire e gestire i contingenti tariffari annuali di trote e di carpe per il 2016 e gli anni successivi.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).
- (5) È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per il pesce e i prodotti della pesca originari del Kosovo di cui all'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.

(2) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dai codici NC. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della corrispondente designazione.

Pesce e prodotti della pesca

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
09.1506	0301 91		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dall'1.4.2016 al 31.12.2016: 15 Per gli anni successivi — dall'1.1 al 31.12: 15	0 %
	0302 11				
	0303 14				
	0304 42				
	0304 52 00	10			
	0304 82				
	0304 99 21	11, 12, 20			
	0305 10 00	10			
	0305 39 90	10			
	0305 43 00				
	0305 59 85	61			
	0305 69 80	61			
09.1508	0301 93 00		Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dall'1.4.2016 al 31.12.2016: 20 Per gli anni successivi — dall'1.1 al 31.12: 20	0 %
	0302 73 00				
	0303 25 00				
	0304 39 00	20			
	0304 51 00	10			
	0304 69 00	20			
	0304 93 90	10			
	0305 10 00	20			
	0305 31 00	10			
	0305 44 90	10			
	0305 52 00	10			
	0305 64 00	10			